Aula 'A'

- 3675-07

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 - TAB. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTARIA

S.r.a.g.

R.G.N. 18293/04

Cron.

Rep.

Ud.08/02/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO - Consigliere -

Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere -

Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

2007 380

- ricorrente -

contro

GROPPI GIANLUCA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 41/04 della Commissione tributaria regionale sezione distaccata di PARMA, depositata il 20/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/07 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;

udito per il ricorrente l'Avvocato MADDALO, che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna - Sezione staccata di Parma, ha accolto, con sentenza 20 maggio 2004, l'appello dell'Avv.Gianluca Groppi, che aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 1998 al 2001,per un importo complessivo di circa £ire 10 milioni,sul presupposto che l'organizzazione di cui si serve un professionista iscritto all'Albo,per grande che possa essere, non avrebbe alcuna rilevanza a' fini IRAP ,perché determinante per l'attività da svolgere sarebbe la figura del solo professionista, la cui iscrizione ad un ordine professionale protetto costituirebbe l'elemento qualificante della professione stessa,senza alcun rilievo per l'organizzazione di cui egli eventualmente si serva.

Il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.

L'intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Adducendo la violazione degli artt.2 e 3 del D.lgs.446/97, come modif. dal D.Lgs. 137/98,nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata l'Amministrazione rileva come le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata,incentrate sulla esclusione dall'IRAP delle attività svolte da professionisti appartenenti a specie "protette",in quanto tutelate dall'iscrizione ad Albi professionali,non trovi alcun

supporto nella lettera delle norme (artt.2 e 3 del D.Lgs.446/97),richiedendosi per l'imponibilità IRAP (art.2) "l'esercizio abituale di un'attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi",cioè che l'esercizio di un'arte o professione sia svolto con una sia pur minima organizzazione,intesa come possesso di beni strumentali o di utilizzo di personale terzo,idoneo a produrre un valore aggiunto derivante dall'organizzazione del lavoro autonomo del professionista.

Ha errato quindi in diritto la sentenza impugnata laddove non ha dato ~~non ha dato~~ alcun rilievo al requisito dell'"autonoma organizzazione ",essenziale a' fini IRAP, a prescindere da ogni valutazione di tipo quantitativo circa i mezzi di cui il titolare si serve per lo svolgimento della propria attività.

Va innanzi tutto premessa la inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rimasto estraneo al giudizio di primo grado, non più legittimato a stare in giudizio,per esservi subentrata già in grado di appello, l'Agenzia delle Entrate, che è soggetto autonomo e distinto rispetto al Ministero .

Va quindi affermata la fondatezza del ricorso ,che deve essere pertanto accolto, anche se non può condividersi l'affermazione dell'Amministrazione secondo la quale ,nell'ambito del lavoro autonomo,resterebbero escluse dall'imposizione IRAP soltanto le ipotesi di esercizio in forma occasionale (art.2 D.Lgs.446/97) , le attività di

collaborazione coordinata continuativa (art.49 comma 2 TUIR e le altre attività di cui ai commi 2 e 3 del cit. art.49 TUIR(esercizio di attività professionale subordinata o coordinata da altri),in quanto la mera auto-organizzazione sarebbe sufficiente come presupposto dell'imposta.

La modifica introdotta dal D.Lgs.137/98 ha posto infatti in rilievo la necessità che l'attività del professionista,per essere ritenuta imponibile a fini IRAP, sia "autonomamente organizzata" (inciso inizialmente non presente nella dizione degli artt.2 e 3 del D.lgs.446/97),cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo,derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo. Infatti,pur non potendosi ritenere esente dall'imposta l'attività di un professionista, soltanto perché iscritto in Albo professionale protetto -come erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata- essendo un tale assunto contrario alla lettera e allo spirito della disciplina IRAP, si deve necessariamente affermare che il valore aggiunto oggetto dell'imposizione deve derivare dal supporto, fornito all'attività del professionista, dalla presenza di una struttura, riferibile,come afferma la difesa erariale nel ricorso in esame-alla "combinazione di fattori produttivi,funzionale all'attività del titolare".

Nella specie, avendo la sentenza impugnata,nell'affermare la esclusione della imponibilità IRAP

del professionista "protetto" dalla iscrizione al proprio Albo professionale,eluso ogni accertamento in ordine alla sussistenza o meno di una struttura di supporto all'attività del contribuente, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che dovrà stabilire se il ricorrente utilizzi,nell'esercizio della propria professione, beni strumentali o lavoro altrui e in quale misura tali fattori incidano sui costi e gli oneri esposti dal contribuente(per es. attraverso l'analisi del quadro RE della Dichiarazione dei Redditi) in relazione all'esercizio della sua professione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze. Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ,cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.

Roma,8 febbraio 2007

IL RELATORE

IL PRESIDENTE